



Al Settore Valutazione Impatto Ambientale  
Valutazione Ambientale Strategica

**Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis, L.R. 10/2010 art. 73-bis, D.P.G.R. 19/R/2017 CAPO II bis. Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente al progetto di completamento con modifiche non sostanziali del lotto 3 – Lotto finale per il recupero delle aree di cava e per il completamento del Parco Naturale dell'Isola dei Renai, in Comune di Signa (FI). Proponente: Progetto Renai Srl. Contributo ex LR 30/15. Contributo con richiesta di integrazioni.**

Rif: risposta alla nota del Settore VIA prot. n. 296092 del 16/7/21.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'ambito di riferimento è la componente "flora, fauna, ecosistemi e biodiversità", e in particolare:

- le Dir. C.E. nn. 43/92 e 147/09;
- il D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 357/97 e succ. mod. e integraz., che all'art. 2 c. 1 lett. p), in combinato con l'art. 3 c. 3, dichiara che le aree di collegamento ecologico funzionale risultano essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche, per assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», altrimenti ridotta ad una serie di "sparse isole di buon valore ecologico", e che esse perciò rivestono **primaria** importanza per la fauna e la flora selvatiche;
- il D.M. del 17 Ottobre 2007 e il D.M. 24/05/2016 del MATTM;
- il Formulario standard relativo alla ZSC/ZPS IT5140011;
- la L.R. 30/15 e succ. mod. e integraz.;
- la Strategia nazionale per la biodiversità, di cui all'Intesa Stato/regioni repertorio n. 91/CSR del 23/5/16;
- la Strategia regionale per la biodiversità, approvata con Del.C.R. n. 10/15 nell'ambito del P.A.E.R.;
- la Delib.C.R. n. 37 del 27/03/2015 di approvazione dell'integrazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.), con valenza di Piano Paesaggistico, e in particolare la Carta della Rete ecologica, la Scheda di Ambito di paesaggio n. 6 Firenze, Prato e Pistoia, e gli Abachi delle Invarianti strutturali, nonché la Disciplina del Piano; la *Carta della Rete Ecologica Regionale* (elaborazione grafica dell'Invariante II "i caratteri ecosistemici dei paesaggi") rappresenta:
  - l'area d'intervento all'interno dell'*area urbanizzata/superficie artificiale* dei Sistemi ad elevata artificialità;
  - i fiumi Arno e Bisenzio come *corridoi fluviali* della rete degli ecosistemi palustri e fluviali e *corridoi ecologici fluviali da riqualificare*;
- le Del.G.R. (e relativi allegati) nn. 644/04, 454/08, 1223/15, 119/18 e 505/18; in particolare la Del.G.R. n. 1223/15, indica le seguenti misure Site specifiche:
  - RE\_H\_02 Tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi d'acqua e intorno agli ambienti umidi (corpi idrici tipizzati, ai sensi dell'allegato III alla parte III del D.Lgs 152/2006) laddove non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico;

- RE\_G\_16 Regolamentazione dell'avvicinamento a garzaie, in particolare in merito alla sentieristica ed alle attività fotografiche e di bird-watching;
  - MO\_E\_01 Ricognizione dei vecchi edifici con potenziale presenza di chiroterri e/o rapaci diurni o notturni;
  - RE\_E\_18 In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di rapaci diurni o notturni e/o di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, obbligo di concordare con l'Ente Gestore soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento "Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)" o altri documenti tecnico-scientifici in materia”;
  - RE\_H\_11 Regolamentazione specifica delle modalità di illuminazione intorno alle zone umide;
- i vigenti SS.UU.CC.

### **ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI**

Il procedimento riguarda il provvedimento autorizzativo unico regionale del progetto per la sistemazione ambientale della cava dei Renai.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 2/3/2009 del Comune di Signa è stata approvato il verbale della Commissione VIA avente ad oggetto “Istruttoria interdisciplinare per l’emanazione della Pronuncia di Compatibilità Ambientale sul procedimento di V.I.A. di competenza Comunale ex art. 14 e ss. della L.R. N. 79/98 su Progetto di Recupero dell’area di Cava dell’Isola dei Renai per la realizzazione di un Parco Naturale (Lotto 3 e Lotto finale)”, Allegato n. 1 alla Deliberazione medesima. Tale valutazione ambientale ha esaminato un piano teso a *privilegiare la rinaturalizzazione dell’area attraverso la realizzazione di un grande invaso centrale che presenti un andamento di sponda articolato in modo da ricreare un effetto di naturalità*. Infatti il progetto è primariamente finalizzato al recupero ambientale dell’area, e solo a tale scopo è consentita la prosecuzione e il completamento dell’attività estrattiva.

Con determinazione del Responsabile del Settore III n. 44 del 16/12/2013 del Comune di Signa è stata prorogata di anni cinque la validità temporale del pronunciamento di compatibilità ambientale già in precedenza rilasciato, necessario alla realizzazione delle opere già sottoposte a VIA, in coerenza con il nuovo schema di convenzione e nell’osservanza delle prescrizioni già contenute nella suddetta pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla sopra citata Del. G.C. 28/09, e quindi con obbligo di monitoraggi annuali anche di carattere ecologico: Indice di Funzionalità Fluviale, EBI (Extended Biotic Index) in vari punti del Bisenzio, rilievi a carico delle componenti biologiche (fauna, flora, vegetazione) che vivono in prossimità dell’area di intervento, inclusi rilievi fitosociologici, con valutazioni della ricchezza floristica, elaborazioni statistiche che impieghino l’indice di Shannon, censimenti di avifauna, anfibi ed entomofauna sensibile che non risultano pervenuti allo scrivente Settore.

Con Del.G.R. n. 295/19 è stato prorogato di ulteriori 20 mesi il termine di efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla Deliberazione di Giunta n. 28/09 del Comune di Signa, subordinatamente alle seguenti prescrizioni aggiuntive:

- c) devono essere messe in atto opportune azioni di contrasto alle specie vegetali alloctone invasive rilevate nell’area, da attuarsi sotto la supervisione di personale tecnico esperto in materia con particolare attenzione nelle fasi di lavorazione e movimentazione terra;
- d) durante lo svolgimento degli interventi deve essere evitato l’interessamento dell’habitat 3150 già presente *in loco*;
- e) devono essere messe in atto opportune azioni di contrasto alle specie animali alloctone invasive rilevate nell’area, con particolare riferimento alla nutria, da attuarsi sotto la supervisione di personale tecnico esperto in materia;
- f) devono essere osservate misure di contenimento dell’inquinamento luminoso prevedendo che gli impianti di

illuminazione esterni prevedano il direzionamento della luce verso il basso e siano dotati di apposite schermature;

g) deve essere presentato al Settore regionale competente in materia di biodiversità un programma di gestione naturalistica dell'area finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito;

h) devono essere trasmessi al Settore regionale competente in materia di biodiversità i dati relativi ai monitoraggi effettuati nel lago Alberti (Casanuova) e/o dintorni (aree di cantiere).

La Conferenza di servizi del 10/11/20, riguardante un atto di proroga dell'efficacia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla Del.G.C. n. 28/09, come già prorogata con Determinazione n. 44/13 del Comune di Signa e poi ancora con Del.G.R. n. 295/19, riconobbe come sostanzialmente ottemperate le sopracitate prescrizioni, confermandole per ulteriori 12 mesi;. Nella stessa Conferenza il prescritto programma di gestione dell'area fu equivocato col redigendo piano di gestione dell'intero Sito IT5140011: pertanto manca un documento di proposta di gestione naturalistica dell'area di progetto; sono stati trasmessi dati di rilevanza statistica sulle presenze faunistiche nel settore del lago Alberti solo per alcune specie protette, senza poter capire se altre (Anseriformi, Acrocefali, varie specie di trampolieri, ecc.) frequentino o meno le aree di progetto.

Va inoltre evidenziato che lungo le sponde lacustri, ancorché rare, esistono piante di Robinia, che devono essere eradicato, previa consulenza di personale specializzato, così come si raccomanda l'eliminazione e la sostituzione delle piante di Salice piangente, geneticamente inquinanti, presenti nelle aree dedicate a balneazione.

Il progetto prevede (v. cronoprogramma) tre aree di escavazione, per oltre 200.000 m<sup>3</sup>, di cui oltre 165.00 m<sup>3</sup> di materiale utile, e lo scarto utilizzato per i ripristini ambientali, il tutto da sviluppare entro novembre 2026, con completamento del ripristino ambientale entro novembre 2027. Un altro documento integrativo, pag. 4, riferisce invece di volumi totali di scavo di oltre 700.000 m<sup>3</sup> (o forse 360.000 m<sup>3</sup>), lasciando ampi margini di incertezza.

Lo scrivente Settore, con nota prot. n. 240609 del 10/7/20, aveva chiesto integrazioni progettuali, evidenziando che il progetto, che si inserisce in un Sito di protezione naturalistica (ZSC/ZPS), è primariamente finalizzato al recupero ambientale dell'area, e che solo a tale scopo è consentita pure la prosecuzione e il completamento dell'attività estrattiva, mentre l'art. 61 delle NTA del R.U.C. ammette nel parco dei Renai attività culturali, sportive, ricreative, incluso il golf, purché realizzate in compatibilità con le caratteristiche ambientali dell'area: quindi le opere proposte sono urbanisticamente ammissibili solo se rispettose delle normative ambientali; a tali richieste, inerenti i seguenti dubbi, carenze e problematiche, è stato risposto, con note prot. n. 216009 del 18/5/21 e n. 296092 del 16/7/21, nel modo seguente:

1. circa le varie opere, azioni e interventi accennati nello SIA, ma poi non sviluppati negli elaborati di progetto (ad es. il ponte Bailey, piscine e acqua park, recupero di case Bertelli, attività di pesca), per cui rimane incertezza su cosa debba o non debba essere effettivamente ambientalmente valutato: è chiarito che tali citate opere non verranno realizzate, né nel progetto attuale è prevista alcuna attività di pesca, ancorché essa sia effettivamente praticata abusivamente, con pericoloso abbandono di lenze anche armate, oltre che di rifiuti vari; a tal proposito ne viene auspicato il divieto; di tale richiesta verrà tenuto conto anche nel redigendo Piano di gestione del Sito Natura 2000, fermo restando che già attualmente il Comune, proprietario dei terreni, eventualmente avvalendosi anche dei soggetti di cui all'art. 56 della L.R. n. 30/15, possa assumere tutte le azioni, anche repressive, necessarie a evitare ingressi e atti che infrangano il regolamento di utilizzo delle aree a gestione naturalistica o ricreativa; in proposito conviene richiamare che l'affissione di numerosi cartelli perimetrali di divieto di disturbo e di ingresso, a chiara delimitazione del settore B specificatamente dedicato a tutela naturalistica, di cui alla tav. 36b di progetto, purché tali cartelli riportino gli estremi dell'ordinanza comunale che vieta l'ingresso e la normativa di riferimento, e purché la stessa ordinanza richiami la prescrizione regionale di divieto di ingresso ai fini del rispetto del divieto di cui all'art. 79 c. 2 lett. c della L.R. n. 30/15, costituisce condizione sufficiente a imporre la sanzione di cui all'art. 94 c. 2 della stessa L.R. n. 30/15 in caso di accertate infrazioni da parte del personale specificatamente deputato alla vigilanza; invece l'abbandono di lenze, ovvero di spezzoni di reti, nelle quali gli animali protetti possano rimanere avvinghiati, costituisce violazione dell'art. 79 c. 2 lett. b della L.R. n. 30/15, sanzionabile in

forza dell'art. 94 c. 1 della stessa legge, in qualsivoglia ambiente, interno o assai prossimo a Siti Natura 2000 frequentati da animali protetti, avvenga l'abbandono;

2. la tav. 36b, inerente le varie destinazioni dei settori in cui si propone di suddividere l'area oggetto di convenzione col Comune, inclusi i parcheggi, mostra un mosaico di settori che si intenderebbero adibire a vari usi: due settori dedicati a scopo naturalistico (il B ad occidente, ampio; il piccolo G a oriente), più o meno connessi tra loro tramite altri settori fungenti da aree cuscinetto (C, F, H e I), a formare una fascia discontinua settentrionale, nella quale il già minuscolo settore G a funzione naturalistica sarebbe a diretto contatto con quelli che si vorrebbero adibire a funzione ludico-ricreativa J e K, pur se separati dall'arginatura della futura cassa di espansione; i parcheggi, invece, rimarrebbero invariati nell'esistente settore A a funzione ludica, o verrebbero realizzati all'esterno dell'area di progetto; un ulteriore previsto settore ludico E, inoltre, ricadrebbe assai vicino al B, in posizione baricentrica rispetto a tutta l'area di progetto, mentre le accresciute future attrazioni ricreative aumenterebbero molto i flussi di persone in ingresso e in uscita al confine col lato orientale della stessa area naturalistica B, con conseguente diretto e forte disturbo indotto; la prospettata distribuzione planimetrica dei vari settori, così come la loro rispettiva estensione, costituisce semplice proposta progettuale, da valutare in relazione alla **destinazione naturalistica del Sito** e alla funzione di **preminente recupero ambientale del progetto da approvare**. Quantunque i settori J, K e L rimangano, per tutto il corso dei lavori di escavazione, non disturbati, le successive prospettate funzioni ricreative impatterebbero pesantemente, a lavori di cava conclusi, qualora venga accolta tale proposta di uso, ed essi vengano quindi aperti al pubblico; quanto alla funzionalità ecologica del settore cuscinetto F si veda il punto 4 successivo; il proposto settore E baricentrico, a funzione ludica, andrebbe a interferire pesantemente con la prescrizione proposta dalla provincia di Firenze, recepita dal Comune fin dal 2009, che impone che le vasche utilizzate per le lavorazioni degli inerti rimangano in dote quali aree a valenza naturalistica, dato che un'estensione verso est di aree di valore naturalistico, originariamente limitate al settore B, gioverebbe anche per una maggior protezione di quello stesso settore;
3. la tav. 36b illustrante i proposti settori a destinazione ludica e a parcheggio mostra che, attualmente, essi sono limitati ai settori A, D ed eventualmente M (mancherebbe una delimitazione chiara del settore D, per cui è probabile che i natanti si spingano anche nel settore M): nessuna VInCA sembrerebbe aver espressa specifica pronuncia in proposito all'uso ludico degli interi settori lacustri D ed M; né la provincia di Firenze risulta aver mai espresso il relativo parere specifico, obbligatorio ai sensi della L.R. n. 56/00. Non può essere addotta a giustificazione di un preteso uso ludico degli interi settori D ed M il loro eventuale uso attuale non preventivamente valutato da regolare VInCA: l'eventuale utilizzo improprio a scopo ludico di tutta l'estensione dei settori D ed M, come di qualsivoglia altra area, è inammissibile senza una preventiva VInCA. Con la prevista formazione di un unico grande lago di forma irregolare, il nuovo proposto esteso specchio idrico diverrebbe, secondo la proposta prospettata, pressoché totalmente destinato a scopo ludico (settori D, M, N), relegando a sue porzioni del tutto marginali e di estensione del tutto trascurabile i nuovi settori lacustri a destinazione naturalistica (G) o svolgenti funzione di area cuscinetto (H); il parcheggio rimarrà quello attuale del settore A, come già espresso al precedente punto 2, ove insistono vari impianti di svago, inclusa una pista da ballo. Va sottolineato che attualmente un ampio lago (corrispondente al settore N), interno alle aree di cava, rimane poco o nulla disturbato, dato che le attività estrattive, di vagliatura e trasporto, in corso, sono localizzate in piccole aree, o limitate a un suo arco perimetrale, e comunque risultano poco impattanti: infatti gli animali si abituano ad attività *routinarie* poco rumorose e svolte a buona distanza; ben diversamente invasive e impattanti sarebbero le prospettate attività ludiche su imbarcazioni, ancorché condotte a remi o a pedali, nello stesso settore N, una volta finiti i lavori di escavazione. Va inoltre sottolineato che scopo del progetto è il **ripristino ambientale dell'intera area**, ancorché tramite prosecuzione dell'attività estrattiva: le aree risultanti dovranno evidenziare, per rapporti numerici di estensione ed assenza di disturbi per gli animali protetti, tale eminente valenza ambientale;
4. circa le prospettate piste ciclabili o l'apertura al pubblico di vecchie vie, da decenni utilizzate solo

quali piste di cantiere estrattivo, in un documento non titolato viene detto che tale apertura non riguarda l'attuale progetto (pag. 8: risposta 2 ai rilievi del S. Tutela della natura); d'altro canto non risulta ritirata la tav. 34 di progetto, che cartografa alcuni tratti di piste ciclabili, mentre addirittura le pervenute tavv. 16c e 16d raffigurano un anello di pista ciclabile intorno al futuro settore E, andando così a invadere abbondantemente il settore F, vanificandone così la pur dichiarata funzione di cuscinetto ecologico; anche l'elaborato Computo metrico, riguardante specificatamente le piste ciclabili, prevede oltre 400.000 € di opere ad esse dedicate; **il tutto con SS.UU.CC. che non prevedono alcuna pista ciclabile in tutta l'area di progetto.** Siccome lo Studio d'incidenza presentato e gli SS.UU.CC. vigenti ignorano del tutto le piste ciclabili, esse non possono essere valutate e approvate nel progetto attuale, se non per offrire indicazioni dell'entità delle mitigazioni che esse comporteranno nei futuri eventuali procedimenti di VInCA che le riguardino. La valutazione d'incidenza relativa ad eventuali future piste ciclabili, prevedibilmente inserita nella VAS dei nuovi SS.UU.CC., dovrà comunque tener conto dell'ulteriore alto afflusso di persone che esse favoriranno nell'ambito del Sito Natura 2000, con conseguenti necessarie ulteriori importanti mitigazioni al disturbo arrecato, mitigazioni riconducibili all'assegnazione a scopo prettamente naturalistico di ulteriori ampie superfici di tutta l'area dei Renai. Allo scopo converrebbe che l'istmo di terra che attualmente separa i settori lacustri N, D ed M permanga, per mantenere nettamente separate funzioni ludiche e protezionistiche, e per dedicare interamente i settori N, G e H a funzioni naturalistiche, rimanendo i settori C, F, I ed M a costituire cuscinetti del tutto inaccessibili al pubblico, così come già richiesto al punto 11 della propria precedente prot. n. 240609 del 10/7/20. Resta ferma la prescrizione, proposta dalla provincia di Firenze e recepita dal Comune nella VInCA del 2009, che le vasche già utilizzate per le lavorazioni degli inerti rimangano in dote quali aree a valenza prettamente naturalistica, e quindi pure indistribuita: allo scopo il proposto settore ludico E dovrà adeguare la sua conformazione per allontanarsi abbondantemente da esse. Rimarrebbe prospettata l'apertura al pubblico della vecchia strada comunale dei Renai nel suo tratto, lungo quasi 500 m, adiacente il settore B avente funzione naturalistica, con forti conseguenti interferenze ecologiche in assenza di mitigazioni; le relative richieste mitigazioni non vengono descritte nello Studio d'incidenza: in loro mancanza il progetto potrebbe essere approvato solo a condizione di lasciare immutata l'entità del disturbo connesso all'ingresso/uscita di persone, e quindi con immutata entità ed estensione delle aree, impianti ed opere legittimamente (ciò che siano stati espressamente valutati con specifico procedimento di VInCA, nel quale lo Studio d'incidenza abbia evidenziate le opere e attività ludiche da sostenere, anche nella loro estensione ed entità) dedicate a scopo ludico su tutta l'area di progetto;

5. circa le sistemazioni naturalistiche, delle quali è stata richiesta documentazione (inizialmente del tutto assente), vengono indicate le specie vegetali legnose impiegate (ma non quelle erbacee), senza però specificare né origine precisa del materiale di propagazione (soprattutto per le specie erbacee tipiche di ambienti umidi: dove verrà procurato il materiale?), né tempi e modalità di messa a dimora delle piantine; solo del Pioppo bianco viene proposta la varietà *nivea*: proposta inaccettabile per l'inevitabile inquinamento genetico e per la possibile compartecipazione ad habitat protetti. Le cure colturali previste sembrerebbero riguardare aspetti inidonei alle finalità naturalistiche: potature, difesa fitosanitaria; invece sembrano trascurati i diserbi; non sarebbero impiegate talee di salicacee, ancorché le relative specie vadano a formare habitat protetti, e malgrado la praticità del loro reperimento e messa a dimora, mentre vengono previste specie del tutto inidonee a sopportare i prolungati allagamenti tipici di una cassa di espansione; né viene prevista la pur richiesta sostituzione degli esistenti salici piangenti, il cui ulteriore impiego, anzi, viene prospettato in progetto; anche l'Ontano nero verrebbe sotto utilizzato, ancorché idoneo a formare habitat protetti di alto valore ecologico. Così pure le proposte semine di specie erbacee, a formare prati lì dove le foto aeree mostrano vegetazione legnosa, e ove neppure sembrano previste nuove escavazioni, necessitano di verifiche circa gli habitat e le fitocenosi ivi presenti (composizione, struttura), e circa le specie erbacee da impiegare nella semina, le relative operazioni preliminari (semplice trasemina?), nonché circa la motivazione ecologica che indurrebbe a ricondurre a prato spazi che si presentino ecologicamente più evoluti; pertanto le planimetrie di sistemazione ambientale dovranno evidenziare tali vari ambiti con sigle cui



- siano associate tutte le informazioni di recupero vegetazionale; non è inutile ricordare che è recentemente pervenuto un progetto della Città metropolitana per piantare alberi in una porzione di area dei Renai, e quindi converrà capire le logiche ecologiche che sottendono, per gli uni, la volontà di trasformare aree cespugliose o arbustate in prati, e per gli altri quella di incrementare le superfici arborate, al fine di pervenire a una sintesi ecologica coerente col contesto;
6. circa la necessità di ampie (almeno 150 m) fasce cuscinetto (**aree comunque da interdire al pubblico accesso**) interposte tra aree a stretta tutela naturalistica e aree destinate a scopo ludico, alcuni aspetti non vengono adeguatamente affrontati nei documenti di risposta: vengono lasciate a diretto o a stretto contatto aree trafficate da persone e aree a tutela naturalistica (area D vs B; area E vs B; area G vs N, J e K; ), riducendo l'efficacia della finalità naturalistica di ampie porzioni soprattutto dell'area B, e meno della G, essendovi previste arginature della cassa di espansione nell'interfaccia G vs K e J; inoltre l'area F, pur dichiarata cuscinetto, risulterebbe invece destinata ad area ludica, dato che vi sarebbe prevista una pista pedociclabile; non vengono specificate e descritte, né in relazione né planimetricamente, le opere di separazione tra aree ludiche e quelle cuscinetto, quali ad es.:
    - recinzioni;
    - zattere bene ancorate al fondo e tirantate: loro dimensione, materiali e modalità di costruzione, dotazioni (profonda deriva stabilizzante, terreno per sostenere alta vegetazione erbacea permanente, materiale di propagazione da porvi a dimora, cure colturali, manutenzioni; misure di protezione dall'azione di roditori);
  7. circa le proposte aree ad esclusiva tutela naturalistica, esse sono presentate planimetricamente, ma non coerentemente con le preminenti finalità di recupero ambientale del progetto: esse devono coprire la massima parte (almeno il 60-70%) di tutte le aree di progetto o oggetto di convenzione col Comune, e inoltre separate dalle aree a diversa destinazione da ampie (almeno 150 m) aree cuscinetto, pure esse precluse al pubblico accesso: eventuali anomali contatti diretti tra aree a destinazione naturalistica e aree a destinazione ludica possono essere risolti destinando ampi margini confinanti di queste ultime ad aree cuscinetto;
  8. non vengono specificate le misure di tutela per Chiroteri e Strigiformi da correlare al recupero dell'edificio Estradone: previa consulenza di esperto faunista, creazione di un ambiente interno, reso inaccessibile ai predatori (ad es. un sottotetto), nonché di nidi artificiali riparati ma esterni, idonei quali rifugii e per la riproduzione di tali specie protette; tali ambienti, all'occorrenza dotabili di sensori per il monitoraggio in continuo, mitigheranno l'incrementato disturbo arrecato agli animali protetti, e dovuto alle nuove attività che verranno esercitate nell'edificio ristrutturato;
  9. non vengono esplicitate, come pur richiesto, le specifiche modalità di separazione fisica tra aree aperte al pubblico e aree interdette (includendo, tra queste ultime, i settori cuscinetto): queste ultime dovranno rimanere inaccessibili al pubblico mediante opere fisicamente invalicabili, anche in ambiente lacustre, e inoltre pure protette e isolate anche da disturbi ottici e acustici, ad es. da ampie (almeno 10 m) quinte di alta vegetazione appositamente messa a dimora; al riguardo le richieste integrazioni documentali mancano completamente di rispondere; non vengono riportate in alcuna tavola, inclusa la tav. 36b, le poligonali raffiguranti le recinzioni esistenti, di cui alle risposte 8 e 13 alle pagg. 10-11, né vengono descritte le loro caratteristiche di permeabilità per evitare rischi di intrappolamento faunistico, e quindi non è valutabile la localizzazione e l'efficacia, anche ecologica, di tali esistenti recinzioni, che andranno raffigurate in maniera diversa da quelle di nuova costruzione; pure delle modalità di netta separazione e mitigazione tra settori lacustri dedicati a finalità d'uso diverse viene taciuto;
  10. in proposito alla risposta riportata alle pagg. 12-13 (punto 3) e riguardante la lotta alle specie invasive, come specificato in precedenti note, nell'area di progetto sono presenti specie invasive, sia animali (Nutria), che vegetali (Robinia, ma forse anche Canna comune e Acero americano): considerati i danni prodotti dalla Nutria all'habitat 3150 (presente nell'area di progetto), la documentazione dovrà prevedere un programma di lotta avvalendosi del Piano di controllo di cui alla Del.G.R. n. 595/19, mentre le piante invasive dovranno essere puntualmente individuate su mappa prevedendone modalità specifiche di eradicazione a firma di tecnico esperto;

11. il richiesto programma di gestione naturalistica dell'area di progetto è stato confuso col Piano di gestione dell'intero Sito Natura 2000: il programma è stato richiesto con valenza anche di monitoraggio degli effetti del progetto: occorre esaminare lo stato attuale delle popolazioni animali e vegetali, in termini di entità di ciascuna popolazione animale (numero medio di nidificazioni, abbondanza o numero medio di presenze nel corso delle varie stagioni, il tutto per ciascuna specie avicola protetta, e non solo per alcune; precisa localizzazione ed estensione di habitat protetti, con particolare riferimento al 3150); occorre inoltre verificare il decorso di tali parametri lungo gli anni di sviluppo del progetto; il tutto in conformità alle indicazioni ISPRA o in conformità alle metodologie di rilevamento biologico espresse nella più recente letteratura scientifica, sempre con rigorose elaborazioni statistiche attuate previo campionamento che copra almeno 10 giornate annue distribuite in tutte le stagioni fenologiche, ma soprattutto in quella riproduttiva; tale programma e la sua attuazione, insieme all'estensione prevalente delle aree a specifica destinazione naturalistica risultanti dall'esecuzione del progetto, consente di attribuire a finalità ambientali lo stesso progetto, che altrimenti si presenterebbe come mera prosecuzione dell'attività estrattiva appena patinata di ambiente.

Si ricorda che attività, mezzi, opere rilevanti che non vengano esplicitate con precisione negli elaborati progettuali, e in particolare nello Studio d'incidenza, in relazione alla loro entità, perimetro ed estensione, numero di persone coinvolte, incluse attività occasionali, come feste, gare, manifestazioni di qualsiasi tipo, raduni pubblicizzati, devono essere assoggettate a specifica e preliminare Valutazione d'incidenza che individui proporzionate mitigazioni, come ad es. l'allargamento temporaneo delle fasce cuscinetto precluse al pubblico accesso.

Infine si evidenzia che sarebbe opportuno, nelle descrizioni, evitare terminologie improprie, come quella di *riserva integrale*, che potrebbero indurre a fraintendimenti con istituti ben delineati dalla normativa sulle aree protette: vanno preferite locuzioni giuridicamente corrette.

## CONCLUSIONI

Dato atto che a quanto richiesto nella propria precedente prot. 240609 del 10/7/20 è stato risposto in modo parziale e poco soddisfacente, si ribadiscono le richieste di integrazioni già espresse nella stessa nota, in conformità a quanto espresso nei punti da 2 a 11 soprariportati, e in coerenza con le finalità spiccatamente ambientali del progetto, tenendo presenti le considerazioni esposte nel paragrafo precedente.

Settore Tutela della Natura e del Mare  
Il Dirigente  
(Ing. Gilda Ruberti)